CAMERA DEI DEPUTATI N. 389-A

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 24 febbraio 1949 (*Stampato n. 244*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TUPINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SEGNI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 febbraio 1949

—

Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni

Presentata alla Presidenza il 14 giugno 1949

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il testo unico legislativo 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e gli impianti elettrici, nel disciplinare le concessioni da parte dello Stato delle derivazioni d'acqua per usi irrigui o domestici o di bonifica, per acqua potabile o per produzione di energia elettrica, stabilisce all'articolo 21 che « le concessioni di piccole derivazioni non possono eccedere la durata di anni trenta ».

L'articolo 24 dello stesso testo unico sottopone alla medesima durata massima di trenta anni anche le piccole derivazioni ricono-

sciute o da riconoscere, o perché derivanti da un titolo legittimo precedente o per essere state di fatto utilizzate per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644. La decorrenza unica delle utenze suddette venne determinata dallo stesso articolo 24 del citato testo unico al 1° febbraio 1917; sicché esse si trovarono a scadere tutte insieme al 31 gennaio 1947.

Per la rinnovazione delle utenze comunque scadute, data la carenza del regolamento in applicazione del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, non ancora emanato, sono tuttora in vigore le norme del regolamento 12 agosto 1920, n. 1285, riferentesi al regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, recante disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche.

È noto quanto sia complicata la procedura dettata da tali norme, rivelatasi già gravosa all'epoca della loro emanazione, e addirittura inoperante in questi ultimi anni, sia per l'ammassarsi di pratiche arretrate con pratiche di nuova istruttoria, sia per la carenza ognor crescente di personale presso gli uffici del Genio civile, i cui quadri presentano vuoti veramente impressionanti e tali da destare serie preoccupazioni circa l'efficienza degli uffici stessi in un ormai prossimo avvenire.

Conseguenza di tale stato di cose è la giacenza di migliaia e migliaia di domande di rinnovazione di utenze per piccole derivazioni, la cui istruttoria non può essere affrontata; tutte queste utenze, che pur continuano ad essere esercitate nella presunzione che le pratiche di rinnovazione abbiano esito positivo, sono evidentemente altrettante situazioni illegali, che le attuali disposizioni legislative praticamente non consentono di ricondurre nella legalità.

Questo disagio suggerì verso la fine del 1946 la predisposizione di uno schema di decreto legislativo tendente a semplificare la procedura per la rinnovazione delle utenze di piccole derivazioni: tale schema trovò, però, l'opposizione del Ministero delle finanze, e venne sostituito nel gennaio del 1947 con altro schema che attenuava sensibilmente le semplifiicazioni precedentemente proposte, e tuttavia non ebbe corso per opposizioni sorte nel campo degli agricoltori.

Non resta, pertanto, altro mezzo di legalizzare la situazione se non quello di consentire a tutte le utenze per piccole derivazioni, scadute e non rinnovate, una proroga che, sanando il periodo trascorso fuori legge, sia accompagnata da una procedura di rinnovazione quanto mai celere e spedita, onde non abbia a ripetersi fra qualche anno, peggiorato, l'inconveniente gravissimo che oggi lamentiamo.

A tale scopo mira appunto il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame, disegno già discusso ed approvato dal Senato e dalla VII Commissione di questa Camera.

All'articolo 1 esso prevede la concessione di una proroga di quindici anni a tutte le utenze per piccole derivazioni che siano scadute dopo il 10 giugno 1940 o che scadranno entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge in discussione, ove non siano state già rinnovate o la domanda di rinnovo non sia stata respinta. Il termine del 10 giugno 1940 è stato adottato in quanto rappresenta l'inizio di un particolare stato di emergenza durante il quale evidentemente nuove difficoltà si opposero allo svolgimento delle pratiche sia da parte degli uffici che da parte dei privati.

Il secondo comma dell'articolo 1 estende la proroga anche a quelle utenze per piccole derivazioni che non siano state ancora riconosciute, ove gli utenti posseggano un precedente titolo legittimo oppure dimostrino di aver utilizzato l'utenza per tutto il trentennio precedente l'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 2 caratterizza il valore eccezionale del presente provvedimento, in quanto stabilisce che le rinnovazioni che verranno accordate alle utenze che abbiano fruito della proroga a norma dell'articolo 1, decorreranno dalla data della scadenza originaria dell'utenza, riportando così automaticamente l'utenza stessa entro i termini originari, e perciò stesso strettamente legali, della concessione.

L'articolo 3 contempla il caso di quegli utenti che vogliano rinunciare alla proroga in oggetto: essi saranno tenuti a notificare la loro rinuncia entro il termine di tre mesi dalla data di intimazione a pagare il canone demaniale in applicazione della presente legge, sotto pena di decadere altrimenti dal diritto all'utenza ove questa risulti abbandonata per un periodo di oltre dieci anni.

L'articolo 4 fa salvo il diritto dello Stato di respingere in tutto o in parte una domanda di rinnovazione, o di dichiarare inefficace in tutto o in parte la proroga, ove non sia stata presentata la domanda di rinnovo, per i motivi previsti dagli articoli 30 e 31 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Infine l'articolo 5 semplifica al massimo la procedura per la rinnovazione del riconoscimento di utenze per piccole derivazioni, stabilendo che per la rinnovazione stessa sarà

sufficiente la presentazione della sola domanda.

Onorevoli colleghi ! Da quanto sopra esposto appare evidente, come l'emanazione di questo provvedimento legislativo sia quanto mai opportuna e rivesta carattere di urgenza, sicché io mi permetto di raccomandarvi la sua più sollecita approvazione.

GARLATO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È prorogata di quindici anni la durata delle utenze d'acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni che siano scadute dopo il 10 giugno 1940 o che scadranno entro il termine di anni cinque dalla data di entrata in vigore della presente legge, e che prima della pubblicazione della presente legge non siano state rinnovate ovvero non abbiano formato oggetto di domanda di rinnovo già respinta.

La detta proroga riguarda anche la durata delle utenze, sempre aventi per oggetto piccole derivazioni, che hanno titolo a riconoscimento in base all'articolo 2, lettere *a*) e *b*) e all'articolo 3 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ma che non siano state ancora riconosciute. In tal caso il trentennio di cui all'articolo 2, lettera *b*) dovrà precedere l'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Qualora, ai sensi dell'articolo 30 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, venga accordata la rinnovazione delle utenze che abbiano fruito della proroga a norma del precedente articolo 1, la rinnovazione medesima decorrerà dalla data della scadenza originaria dell'utenza.

ART. 3.

I titolari delle utenze di cui al precedente articolo 1 che abbiano cessato o cessino di utilizzare l'acqua alla scadenza originaria delle utenze e che non intendano fruire della proroga di cui all'articolo 1 medesimo, devono notificare la rinuncia alla proroga entro il termine di tre mesi dalla data dell'intima-

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

zione a pagare il canone demaniale in applicazione della presente legge.

Nel caso di inosservanza del termine, si applica la norma del penultimo comma dell'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434.

ART. 4.

Qualora ai sensi degli articoli 19 e 44 del regolamento sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche 14 agosto 1920, n. 1285, si respinga in tutto o in parte una domanda intesa ad ottenere la rinnovazione, a norma dell'articolo 30 del testo unico di leggi approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, con l'emissione del decreto relativo cessa in tutto o in parte l'efficacia della proroga di cui al precedente articolo 1.

Nel caso in cui non sia stata presentata domanda di rinnovo, la proroga può essere dichiarata inefficace, in tutto o in parte, qualora ricorrano gli stessi motivi indicati negli articoli 28, 30 e 31 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, osservandosi le forme prescritte per la reiezione delle domande di rinnovazione.

Nei casi di inefficacia della proroga, l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità che trovasi in corso alla data del decreto di cui ai precedenti commi.

ART. 5.

Per la rinnovazione del riconoscimento delle piccole derivazioni sarà sufficiente la presentazione della sola domanda.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.